

COMUNE DI ANCONA

Oggetto: Affidamento del servizio di gestione di Centri semiresidenziali  
per minori .

Ancona, .....

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

- .....nato a .....il .....domiciliato per l'ufficio  
in Ancona, presso la sede comunale in Piazza XXIV Maggio n. 1, che  
interviene al presente atto e agisce non in proprio ma esclusivamente  
in nome , per conto e nell'interesse del Comune di Ancona ( in seguito  
denominato “ Comune “ ), codice fiscale e partita IVA 00351040423, ,  
nella sua qualifica di Dirigente della Direzione .....conferitale con  
decreto sindacale .....nell'ambito delle competenze previste dal  
vigente Regolamento comunale per l'Organizzazione della dirigenza  
ed in forza del combinato disposto dell'art. 107 comma terzo lett.c) D.  
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dell'art. 28 del vigente Statuto Comunale,  
dell'art. 11 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti;

in seguito denominato “Comune”;

E

-.....con sede legale in .....via  
.....codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione nel registro  
delle ..... , rappresentata da ..... nato in  
..... il ..... , residente in ..... in via  
....., nella sua qualifica di..... giusti i poteri  
conferitigli dallo ..... statuto;

in seguito denominata “.....”;

Premesso:

- che con atto dirigenziale del n. , l'Amministrazione Comunale si è determinata per la formazione di un elenco , di natura aperta , da aggiornare ogni anno , di operatori qualificati per il servizio di gestione di centri semiresidenziali per minori ;
- sono stati approvati gli atti di gara , tra cui l'avviso per la manifestazione di interesse , la relativa modulistica e lo schema di scrittura privata ;
- che , in seguito alla pubblicazione dell'avviso , la Direzione politiche sociali , con determinazione dirigenziale n. .... del ....., ha approvato un elenco di operatori che gestiscono centri semiresidenziali per minori , giusto verbale che si conserva agli atti della Direzione ;
- che è stata verificata positivamente la ricorrenza in capo a tutti gli operatori inseriti nell'elenco , dei requisiti previsti dall'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 per la stipula del contratto, come da documentazione conservata presso la Direzione Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi e la Direzione Gare e Appalti, Contratti;
- che il Comune di Ancona , ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 , ha nominato quale Responsabile del procedimento ..... ;
- che la spesa relativa all'appalto del presente contratto , è stata finanziata mediante imputazione ai competenti capitoli del bilancio di previsione con determinazione dirigenziale n. .... del ..... ;
- che sussistono le condizioni per stipulare il contratto;

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto si conviene e si stipula quanto segue:

## **ART. 1 – RICHIAMO DELLA PREMESSA E DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA**

Le parti precisano che , formano parti integrante e sostanziale del presente contratto , la premessa , gli atti di gara ed i documenti prodotti dall'operatore economico .

## **ART.2 – FINALITA' ED OGGETTO DEL SERVIZIO**

Il presente contratto ha per oggetto il servizio di gestione di Centri semiresidenziali per minori .

Il Centro semiresidenziale , nasce dalla necessità di istituire una risorsa educativa territoriale a favore di minori e delle loro famiglie che si configuri come risposta qualificata ai bisogni di sostegno, recupero, socializzazione, gestione del tempo libero e partecipazione alla vita sociale, culturale e sportiva dei minori.

Il Centro semiresidenziale ha l'obiettivo di favorire la permanenza dei minori nei loro contesti di origine, agendo così in senso preventivo rispetto ad un possibile allontanamento.

## **ART.3 – DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI**

Il Centro semiresidenziale ospita di norma , minori di età compresa tra i 6-17 anni , segnalati dai Servizi Sociali ed Educativi del Comune di Ancona, inseriti nel percorso scolastico, con spazi ed orari di frequentazione differenziati per classi di età limitrofe e che necessitano di interventi educativi , per far fronte a specifiche problematiche tra le quali:

- difficoltà temporanee del nucleo familiare a svolgere la funzione genitoriale;
- problematiche sociali, ambientali e relazionali che comportino il rischio di emarginazione e disadattamento per i minori

Per i minori stranieri non accompagnati l'inserimento risponderà alla gestione dell'eventuale passaggio dalla comunità educativa all'affido

familiare.

#### **ART.4 – MODALITA' DI AMMISSIONE AL SERVIZIO DEL CENTRO SEMIRESIDENZIALE PER MINORI**

La richiesta di inserimento del minore , viene elaborata dalla Direzione Politiche Sociali del Comune di Ancona , su apposita scheda di segnalazione , inviata preventivamente al Responsabile dell'Unità Operativa Servizi Tutela 0/18 e delle relazioni di cura , nella quale verrà indicata la tipologia di Centro più idoneo a soddisfare i bisogni del minore. Le domande pervenute verranno esaminate nell'ambito di una Commissione all'uopo costituita per una valutazione della fattibilità e congruità dell'inserimento. Nel caso in cui non ci siano posti disponibili si redige una lista di attesa.

#### **ART. 5 – PRESTAZIONI GARANTITE ALL'UTENTE**

L'operatore economico e/o gestore , si impegna ad assicurare le seguenti prestazioni, salvo diverso accordo previsto dal progetto educativo individualizzato :

##### **CONSUMO DI EVENTUALE PRANZO E SERVIZIO DI TRASPORTO**

Il pranzo dovrà essere preparato e somministrato in conformità alla vigente normativa ed il servizio trasporto sarà finalizzato alla promozione di momenti di socializzazione fra pari anche all'esterno del Centro Diurno in connessione con le agenzie/risorse del territorio (sportive, culturali, ricreative, religiose) facilitando l'accesso del minore alle stesse.

##### **ATTIVITA' DI RECUPERO SCOLASTICO**

L'intervento è mirato allo sviluppo della motivazione scolastica ed al recupero dei requisiti di base nel rispetto delle personali necessità e possibilità di apprendimento attraverso un progetto di sostegno delle competenze concordato con la scuola.

### ATTIVITA' RICREATIVE E LABORATORI

Viene dato spazio sia al gioco libero e spontaneo del minore che al gioco guidato , con lo scopo di sviluppare le capacità individuali, ed esprimere la propria personalità. Inoltre , saranno previsti laboratori a tema gestiti da esperti.

Saranno utilizzate attività legate alla vita in comune ed alla socializzazione per favorire il raggiungimento delle autonomie personali e sociali in relazione all'età e alle diversità, il rispetto e l'apprendimento delle regole e dei saperi con funzione relazionale-esperienziale.

### ATTIVITA' DI TEMPO LIBERO

Vengono effettuate attività interne ed esterne al centro, favorendo l'uso di strutture sportive, artistico-ricreative e l'associazionismo del territorio come stabilite nell'ambito del progetto educativo individualizzato (PEI).

### ATTIVITA' DI SUPPORTO FAMILIARE

Sono previsti incontri con i genitori degli ospiti finalizzati alla condivisione del progetto educativo e alle verifiche dello stesso.

L'operatore si impegna, inoltre, a comunicare al Servizio socio-educativo incaricato del caso, ogni informazione utile e opportuna relativa al caso, nonché a redigere e trasmettere con regolarità relazione scritta di aggiornamento.

## **Art. 6 - OBBLIGHI DEL GESTORE e/o OPERATORE ECONOMICO**

Il gestore e/o operatore economico , dovrà :

- garantire l'esecuzione del servizio in oggetto , all'interno di una struttura che accoglierà il Centro Semiresidenziale per Minori garantendone l'idoneità, la manutenzione ordinaria e straordinaria , i costi di gestione;
  
- effettuare il servizio con personale qualitativamente e quantitativamente adeguato alle esigenze dei servizi e degli interventi richiesti;

- garantire la sicurezza e la incolumità del proprio personale e di quello eventualmente impiegato come volontario tenendo fin da ora sollevato il Comune di Ancona da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio.
- si impegna a non prendere iniziative sul minore se non preventivamente concordate con i Servizi Sociali titolari del caso.
- mantenere la riservatezza delle informazioni relative alle persone ospiti del Centro come da normativa vigente .

#### **ART. 7 – VERIFICA DEL SERVIZIO**

Al Comune di Ancona compete la tenuta delle funzioni di verifica dell'espletamento del servizio con particolare riferimento alla osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 , nonché la verifica dell'andamento del progetto educativo e il grado di raggiungimento degli obiettivi del servizio e dei risultati attesi.

Il Comune di Ancona ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni previste; a tal fine , potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute adeguate rispetto alla specificità del servizio .

#### **ART. 8 – RESPONSABILI**

Il soggetto gestore individua fra gli operatori una figura di coordinatore che curerà i rapporti con il Comune di Ancona al fine di verificare l'andamento del servizio .

#### **ART. 9 – DOCUMENTAZIONE**

Il gestore e/o operatore , mette a disposizione la Carta del servizio e il “Progetto generale del Centro semiresidenziale per minori” che

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, ancorché ad essa non materialmente allegati e che si conservano agli atti della Direzione Politiche Sociali e Servizi Scolastici Educativi nei quali sono specificati:

- gli obiettivi e i riferimenti educativi generali;
- le prestazioni offerte, l'organigramma, il numero degli operatori e la relativa formazione, i processi principali del servizio e l'organizzazione quotidiana;
- le modalità di apertura al territorio ed in particolare l'utilizzo da parte dei minori dei servizi esterni, il coordinamento con le agenzie scolastiche e formative, il collegamento con il servizio sociale del territorio, i contatti e gli accordi con le associazioni sportive e del tempo libero;
- le strategie di formazione permanente per gli operatori e la modalità di lavoro dell'équipe.

Il gestore si impegna a predisporre un sistema di documentazione relativa ai dati quantitativi del servizio (flusso delle ammissioni, e delle dimissioni, presenze giornaliere degli ospiti) , percorso personale di ogni soggetto ospitato e documentazione relativa (cartella personale), registrazioni relative alla fase di osservazione degli ospiti, progetto educativo individualizzato e suoi aggiornamenti.

#### **ART.10 – CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO**

Il corrispettivo è determinato dall'importo della retta giornaliera dovuta al gestore fornitore del servizio , nella misura offerta come da documentazione presentata e conservata presso la Direzione politiche sociali .

Tale retta , che è fissa ed invariabile per tutta la durata del contratto , si intende onnicomprensiva di tutti i costi sostenuti per la gestione delle attività di cui alla presente convenzione.

#### **ART. 11 –FATTURAZIONI E PAGAMENTO**

Le fatture dovranno essere inviate esclusivamente in formato elettronico ai sensi della legge n. 244/2007 e successive modificazioni e decreto ministeriale n. 55/2013 .

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al Comune di Ancona - Direzione Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi

Le fatture, oltre a tutti gli altri dati obbligatori per legge, dovranno tassativamente contenere:

- a) codice identificativo gara (CIG):
- b) gli impegni di spesa: capitolo            azione            impegno
- c) il codice unico ufficio (C.U. ) : .....

La presenza di vizi sostanziali sulla fattura renderà il documento irricevibile e di ciò verrà data comunicazione scritta alla Società.

Nell'attesa di ricevere il documento contabile corretto il termini stabilito per il pagamento del corrispettivo dovrà intendersi interrotto.

Il pagamento rimane subordinato alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'appaltatore .

Nel caso di acquisizione di D.U.R.C. negativo si procederà ai sensi di legge .

#### **Art. 12 – Modalità di pagamento del corrispettivo**

I pagamenti sono effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato al presente contratto, comunicato dalla cooperativa al Comune, ai sensi dell'art.3, comma 7, Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni, con nota datata .....che viene conservata agli atti della Direzione Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi

Il gestore è obbligato altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

#### **Art. 13 – Obblighi della ..... in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari**

Il gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni. Costituisce causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 3 comma nove bis della Legge 136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

#### **Art. 14– Risoluzione**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 del Codice Civile, senza

alcun genere di indennità e compenso per la ditta nel caso di:

- a) cessione del contratto;
- b) reiterata inadempienza agli obblighi contrattuali;
- c) gravi inadempienze di natura previdenziale accertate con l'acquisizione di DURC irregolare;
- d) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'ente gestore ;
- e) messa in liquidazione o qualunque altro caso di cessazione dell'attività del gestore ;
- f) abbandono o interruzione non motivata del servizio ;
- g) subappalto ;
- h) in ogni altro caso in cui, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale il gestore non sia di sicuro affidamento nella conduzione dei Servizi.

Si conviene come unica formalità preliminare alla risoluzione del contratto la contestazione degli addebiti. Ciò con opportuna salvezza di ogni ragione e azione per rivalsa dei danni in conseguenza dell'inadempimento da parte dell'ente gestore dei propri impegni contrattuali e delle penali maturate.

Del provvedimento di risoluzione del contratto è data formale comunicazione al gestore a mezzo raccomandata A.R.

In caso di risoluzione del contratto , non verrà riconosciuto indennizzo alcuno al gestore , salvo il pagamento del corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite e l'ente gestore è tenuto a garantire la continuità delle prestazioni oggetto del presente contratto sino all'individuazione da parte del Comune di Ancona di un nuovo affidatario .

#### **Art. 15 Subappalto**

Si dà atto che il subappalto non è ammesso .

#### **Art. 16 Divieto di cessione del contratto**

Il presente contratto non puo' essere ceduto a pena di nullità , ai sensi dell'art. 105 comma 1 del d.lgs. 19 aprile 2016 n. 50 .

#### **Art. 17 – Copertura assicurativa**

Il gestore è tenuto a garantire a favore degli ospiti apposita copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dei minori inseriti per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura, nonché una polizza che copra eventuali danni arrecati dal personale dipendente agli ospiti . La struttura provvederà a dare comunicazione scritta alla Direzione Politiche Sociali – U.O. Minori.

#### **ART.18 – PENALI**

Il Comune potrà disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche in merito alla struttura e, nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente convenzione o di comprovate inadempienze nell'espletamento della gestione, contestarle per iscritto, invitando il gestore a presentare delle giustificazioni entro il termine massimo di 10 ( dieci ) giorni dalla contestazione .

Qualora le giustificazioni relative alle contestazioni siano giudicate

insufficienti, ovvero non siano pervenute entro il termine prescritto , saranno applicate le penali sotto descritte a decorrere dall'inizio dell'inadempimento .

Il Comune di Ancona , indipendentemente dalla prova del danno , applicherà le seguenti penali :

- per contestata negligenza del gestore in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo , anche potenziale , per i minori accolti: penale pari a 1.000,00 euro ;

- per ogni contestazione concernente altri disservizi ed inefficienza per fatti imputabili al gestore : penali pari a 500,00 euro , per ciascuna di esse.

Il Comune di Ancona , senza bisogno di diffida o altra formalità , potrà applicare le penali di cui al presente articolo , trattenendo il relativo ammontare dal corrispettivo da liquidare .

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate , non esonera in nessun caso il gestore dall'adempimento dell'obbligazione , per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima .

Il gestore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo , non preclude il diritto del Comune di Ancona a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni .

#### **ART.19 – Durata**

L'elenco di operatori qualificati per il servizio di gestione di centri semiresidenziali per minori , ha durata annuale .

**Art. 20 – Obblighi connessi al contratto ai sensi dell'art. 26 del d.lgs 9 aprile 2008 n. 81.**

Il costo della sicurezza in relazione all'esecuzione del servizio è pari a zero in quanto l'appalto prevede una forma di gestione complessiva da parte del gestore , non determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi specifici. Non ricorre, pertanto, la necessità di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI).

**Art. 21 – Controversie**

Eventuali controversie derivanti dal presente contratto saranno devolute alla competenza del Foro di Ancona .

**Art. 22 – Dichiarazione ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis Legge 23 dicembre 1999 n. 488.**

Il Dirigente della Direzione Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni , consapevole della sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che l'affidamento del servizio oggetto del presente contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, 1 comma 1 del decreto legge n. 95/2012 - convertito con modificazioni in legge n. 135/2012 – art. 1 comma 449 della legge n. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni ".

**Art. 23 – Recesso del Comune per sopravvenuta disponibilità convenzioni Consip**

Il Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del d.lgs n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto previa comunicazione e con un preavviso non inferiore a 15 (quindici)

giorni, qualora relativamente al servizio di cui al precedente art. 2 accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte in sede di gara e la cooperativa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità ad esse.

In caso di recesso verranno pagate al gestore le prestazioni già eseguite oltre il 10% (dieci per cento) di quelle non ancora eseguite.

Il Comune di Ancona inoltre , ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento e fino al termine del servizio , ai sensi dell'art. 1671 del codice civile .

**Art. 24 - Estensione degli obblighi di condotta previsti per i dipendenti Pubblici.**

Il gestore prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Ancona di cui dichiara di aver preso visione sul sito internet dell'Ente – sezione amministrazione trasparente sottosezione documenti generali- e si obbliga a far osservare ai propri personale e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

**Art. 25 - Clausola risolutiva espressa**

Si conviene che il Comune, potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile senza obbligo di previa costituzione in mora , previa dichiarazione da comunicarsi tramite pec , nei seguenti casi :

- a) mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e del codice di comportamento adottato dal Comune di Ancona con deliberazione della Giunta comunale n.419 del 30 dicembre 2013 senza che occorra a tal fine alcun atto di costituzione in mora o altra formalità;
- b) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni .

**Art. 26– Recesso dell'Amministrazione Comunale**

Si conviene che il Comune potrà recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico connesse al mantenimento degli equilibri economico/finanziari di bilancio , con preavviso di 15 ( quindici ) giorni solari da comunicarsi al gestore mediante posta elettronica certificata . In tal caso , il gestore avrà diritto , anche in deroga all'art. 1671 del codice civile , esclusivamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali stabilite per l'esecuzione del servizio . Il gestore non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo , compensi aggiuntivi o risarcimento danni .

**Art. 27 – Assenza di cause di interdittiva alla stipula del contratto**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 – ter , del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni la cooperativa , con la sottoscrizione del presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali,

negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell'Ente nei confronti della ditta medesima.

**Art. 28 – Assenza di condizioni ostative alla stipula**

Il dirigente della Direzione Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi, che sottoscrive il presente contratto in rappresentanza del Comune, rende qui di seguito dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 e seguenti del d.p.r. n. 445/2000 e successive modificazioni, consapevole della sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara :

non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli articoli 6 bis della legge 241/90, 6 del d.p.r. n. 62/2013 e 6 del codice di comportamento del Comune di Ancona ;

non ricorrono le cause di astensione previste dagli articoli 7 del D.P.R. n. 62/2013 e 7 del codice di comportamento del Comune di Ancona ;

non ricorrono le condizioni di astensione di cui all'art. 14 del D.P.R. n. 62/2013 e all'art. 18 commi 1 e 5 del codice di comportamento del Comune di Ancona, né le situazioni ed i comportamenti ivi indicati ;

non ricorrono obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del d.lgs. 165/01 e successive modificazioni .

**Art. 29 – Privacy**

I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, saranno trattati dal Comune anche con strumenti informatici unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e di regolamento correlati al contratto ed alla gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale.

Il legale rappresentante , dichiara di aver ricevuto la informativa di cui all'art.13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196.

**Art. 30– Riservatezza**

L'operatore economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni , ivi comprese eventualmente quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto

**Art. 31 – Spese**

Tutte le spese relative al presente contratto,nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell' operatore economico .

Ancona , li

Letto, confermato e sottoscritto.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRIGENTE